

COMUNE DI ANDALO
Provincia di Trento



Verbale di deliberazione n. 15
Della Giunta Comunale

OGGETTO:	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2020 – 2022 PARTE FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.
-----------------	--

L'anno duemilaventi addì quindici del mese di Aprile alle ore 17:40 nella sala delle riunioni della sede del Comune di Andalo, in modalità telematica attraverso strumenti di videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale

PERLI ALBERTO	Sindaco	Presente
GHEZZI RUGGERO	Vice Sindaco	Presente
BOTTAMEDI ALEX	Assessore	Presente
BOTTAMEDI ELEONORA	Assessore	Presente
OSTI CLAUDIA	Assessore	Presente

Totale presenze: 5

Assiste il Segretario TANEL DOTT. MAURIZIO.

Il Sindaco e il Segretario attestano che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto delle linee guida per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute della Giunta comunale approvate con Decreto Sindacale n. 2 di data 25 marzo 2020 e che il collegamento in videoconferenza ha rispettato i requisiti fissati dal Decreto stesso.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, PERLI ALBERTO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
PERLI ALBERTO
Documento firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
TANEL DOTT. MAURIZIO
Documento firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/2005). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (D.Lgs. 39/1993 art. 3)



COMUNE DI ANDALO

Provincia di Trento

Giunta Comunale

Seduta del 15/04/2020

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO:	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2020 – 2022 PARTE FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.
----------	---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

Vista la suddetta proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica - amministrativa.

Li, 15/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TANEL DOTT. MAURIZIO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Vista la suddetta proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Li, 15/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BOTTAMEDI MORENA

OGGETTO:	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2020 – 2022 PARTE FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.
----------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione consiliare n. 4 del 09.04.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2020_2022 i relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione 2020-2022, in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

Premesso che il nuovo sistema contabile, disciplinato dal D.Lgs. n. 267 del 2000 e dal D.Lgs. 118/2011 contempla tra gli altri strumenti di programmazione degli enti locali il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.).

Richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: *“Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”*, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che *“gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto... Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge”*. La stessa legge, all'art. 49 comma 2, individua inoltre gli articoli del D.Lgs. n. 267 del 2000 aggiornato al D.Lgs. 118/2011 che si applicano agli enti locali, tra cui figura l'art. 169.

Rilevato che a decorrere dal 2017 si applicano le disposizioni inerenti la struttura e il contenuto del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) specificate nell'art. 169, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché nel Principio contabile concernente la programmazione di bilancio Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011.

Richiamato il disposto dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, che testualmente recita: *“1. La giunta delibera il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il Piano Esecutivo di Gestione è redatto anche in termini di cassa. Il Piano Esecutivo di Gestione è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.*

2. Nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis”.

Richiamato altresì il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e in particolare:

- il punto 10.1 Finalità e caratteristiche, che recita:

“Il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

I contenuti del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente.

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/2005). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (D.Lgs. 39/1993 art. 3)

Il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione”;

- il punto 10.2 Struttura e contenuto, che recita:

“Il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) assicura un collegamento con:

- la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;

- gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;

- le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;

- le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali”.

Visto in particolare che il Piano Esecutivo di Gestione (punto 10.1 Finalità e caratteristiche - Principio contabile 4/1):

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;

- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;

- ha natura previsionale e finanziaria;

- ha contenuto programmatico e contabile;

- può contenere dati di natura extracontabile;

- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;

- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;

- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.”

Ricordato che il Comune di Andalo ha scelto di predisporre il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) quale strumento ritenuto fondamentale per il buon funzionamento del Comune.

Ritenuto pertanto di avvalersi di tale strumento di programmazione, seppur in forma semplificata considerata la non obbligatorietà dello stesso per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Il PEG rappresenta lo strumento con il quale la Giunta comunale definisce le azioni e gli obiettivi necessari ad attuare le scelte programmatiche dell'Ente, attraverso l'attività gestionale che viene affidata alla struttura burocratica. In tal modo viene riaffermato il principio di separazione tra i compiti e le responsabilità di indirizzo, spettanti agli organi politici e la gestione amministrativa che spetta invece ai dirigenti; principio che è ribadito dall'art. 126 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige nel quale, fra l'altro, si afferma che ai Dirigenti spetta l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Lo stesso consente di continuare ad offrire un maggior grado di dettaglio delle entrate e uscite iscritte nel Bilancio di Previsione e del Documento Unico di Programmazione 2020-2022, fornendo una descrizione più circostanziata degli interventi che l'Amministrazione si prefigge di realizzare. Per le entrate le somme previste a bilancio a livello di Titolo e Tipologia, con il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) vengono articolate in categorie e capitoli, mentre, per le spese, le somme previste a bilancio a livello di Missione, Programma e Titolo vengono articolate in macroaggregati e capitoli.

Preso atto che il contenuto finanziario del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2020-2022 e quindi risulta coerente sia con il

Bilancio di previsione che con il Documento Unico di Programmazione 2020-2022.

Richiamati:

- l'art. 60, comma 8, del Codice degli Enti Locale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, in base al quale il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;

- l'art. 126 del Codice degli Enti Locale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige il quale attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. L'individuazione degli atti devoluti alla competenza dei dirigenti è effettuata con deliberazioni della giunta. La stessa disposizione estende ai comuni senza dirigenti la possibilità di attribuire a dipendenti inquadrati in qualifiche funzionali non inferiori alla sesta alcune delle funzioni dirigenziali.

Rilevato che la struttura organizzativa del Comune di Andalo è articolata in servizi, i cui responsabili sono stati confermati dal Sindaco con Decreto n. 1 di data 04.09.2019.

Precisato che, l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) spetta alla Giunta comunale, ai sensi dell'art. 53 Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e come stabilisce il Principio contabile 4/1 – punto 10.3 Approvazione del P.E.G., secondo il quale *“il direttore generale ed il segretario comunale ... avvalendosi della collaborazione dei dirigenti e dei responsabili dei servizi, propongono all'organo esecutivo il P.E.G. per la sua definizione ed approvazione”*.

Rilevato quindi che il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) è lo strumento di pianificazione esecutiva con il quale la Giunta Comunale individua le modalità operative di realizzazione degli indirizzi e dei programmi dell'ente, esplicitati nel D.U.P.

Visto ed esaminato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022, con riferimento alla parte finanziaria, secondo le risultanze dell'Allegato che individua ed attribuisce le risorse finanziarie ai Responsabili dei rispettivi Servizi/Uffici necessarie all'espletamento dell'attività amministrativa ed al raggiungimento degli obiettivi, che risulta così formato:

- P.E.G. DI PREVISIONE ENTRATE

- P.E.G. DI PREVISIONE SPESE

Per quanto concerne gli obiettivi gestionali, questi risultano ancora in fase di definizione e pertanto allo stato attuale si conviene sull'opportunità di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) nei soli aspetti contabili di assegnazione delle risorse. Questo al fine di poter procedere agli impegni di spesa previsti nel Bilancio di previsione 2020-2022 e consentire fin da subito il corretto espletamento dell'ordinaria attività di amministrazione sulla base dei contenuti del bilancio di previsione approvato dal Consiglio comunale. Con successiva deliberazione si approveranno, quale integrazione al presente provvedimento, gli obiettivi gestionali da affidare a ciascun Responsabile, così come individuato dalla struttura organizzativa dell'Ente e tenuto conto delle risorse umane e strumentali disponibili.

Fatto presente che con il presente provvedimento si dispone che le forniture e le prestazioni, necessarie al funzionamento di uffici e servizi, d'importo uguale o inferiore ad Euro 1.000,00, potranno essere effettuate sui capitoli individuati dall'apposito allegato alla presente:

- Mediante buoni d'ordine, redatti sulla base dello schema che viene approvato ed allegato alla presente deliberazione, sottoscritti dai Responsabili dell'Ufficio competente;
- Servizio di economato, così come disciplinato dal Regolamento di contabilità.

Fatto altresì presente che in allegato alla presente è stata predisposta dal Servizio Finanziario la scheda ove vengono individuati i capitoli sui quali possono essere effettuate le spese minute e l'ammontare dei fondi ad esse destinati.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 2011 così come modificato dal D.Lgs. n. 126 del 2014.

Visti i principi contabili e in particolare il punto 10 del principio contabile applicato concernente la

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/2005). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (D.Lgs. 39/1993 art. 3)

programmazione di bilancio (Allegato 4/1 al D.lvo. 118/2011 s ss. mm.).

Vista la Legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31.

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile.

Visto lo Statuto comunale vigente.

Visto il Regolamento di contabilità vigente.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 09.04.2020, immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2020-2022 ed il Bilancio di previsione 2020-2022 oltre ai relativi allegati

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 185, comma 1 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;

- ai sensi dell'art. 185, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla medesima proposta di deliberazione il dal Responsabile del Servizio Finanziario, ha espresso parere di regolarità contabile.

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 al fine di consentire fin da subito il corretto espletamento dell'ordinaria attività di amministrazione.

Con doppia votazione unanime e per alzata di mano espressa sia sul punto che sulla immediata eseguibilità,

D E L I B E R A

1. Di approvare ed adottare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022 con riferimento alla parte finanziaria, formato dai seguenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- P.E.G. DI PREVISIONE ENTRATE

- P.E.G. DI PREVISIONE SPESE

2. Di stabilire che l'approvazione e l'assegnazione degli obiettivi gestionali viene rimessa a successivo provvedimento, non appena definiti.

3. Di approvare in allegato alla presente la scheda predisposta dal Servizio Finanziario ove vengono individuati i capitoli sui quali possono essere effettuate le spese minute e l'ammontare dei fondi ad esse destinati.

4. Di precisare che ai sensi dell'articolo 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento Unico di Programmazione; le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli ed eventualmente articoli, le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente articoli.

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/2005). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (D.Lgs. 39/1993 art. 3)

5. Di specificare che le determinazioni dei responsabili dei Servizi dovranno attenersi a tutti i criteri in premessa individuati.

6. Di prendere atto che la Giunta comunale potrà procedere ad eventuali variazioni al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) con proprie successive deliberazioni e che il presente Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) vale fino ad approvazione del successivo.

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

8. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, come modificato con L.P. 27.03.2007 n. 7, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto comunale vigente;

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2014, n. 104;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.